

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione n. 5 del 24.04.2009 dall'Assemblea dei Sindaci
Adeguamento sentenza n. 238 approvazione con delibera n. 23 Assemblea dei sindaci del 11
dicembre 2009

Indice

Titolo I	Dell'istituzione e del fondamento della Tariffa	Pag. 4
Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Definizioni	Pag. 4
Art. 3	Istituzione della tariffa	Pag. 4
Art. 4	Piano Finanziario	Pag. 4
Art. 5	Soggetti passivi	Pag. 5
Art. 6	Superficie utile	Pag. 5
Art. 7	Esclusioni	Pag. 5
Titolo II	Delle utenze e della commisurazione della tariffa	Pag. 6
Art. 8	Denuncia originaria, di variazione, o cessazione	Pag. 6
Art. 9	Suddivisione in fasce e categorie	Pag. 7
Art. 10	Determinazione delle tariffe	Pag. 7
Art. 11	Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze domestiche residenti	Pag. 7
Art. 12	Attribuzione delle categorie alle utenze non domestiche	Pag. 8
Art. 13	Obbligazione tariffaria	Pag. 8
Art. 14	Ecosportello per la tariffa	Pag. 8
Titolo III	Dei casi particolari	Pag. 9
Art. 15	Condizioni d'uso particolari	Pag. 9
Art. 16	Utenze non stabilmente attive	Pag. 9
Art. 17	Mercati e commercio ambulante	Pag. 10
Art. 18	Manifestazioni ed eventi	Pag. 10
Art. 19	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 10
Art. 20	Rifiuti biodegradabili di giardino	Pag. 10
Art. 21	Frazione organica	Pag. 10
Art. 22	Rifiuti ingombranti	Pag. 11
Titolo IV	Delle riduzioni e delle agevolazioni	Pag. 11
Art. 23	Riduzione per recupero in proprio di rifiuti assimilati	Pag. 11
Art. 24	Riduzione per compostaggio domestico	Pag. 11
Art. 25	Agevolazioni per raccolta differenziata	Pag. 12
Art. 26	Dilazioni di pagamento	Pag. 12
Art. 27	Esenzione o riduzione dalla Tariffa con sostituzione nel pagamento	Pag. 12
Titolo V	Del controllo e della riscossione	Pag. 13
Art. 28	Verifiche e controlli	Pag. 13
Art. 29	Collaborazione dei Comuni consorziati	Pag. 13
Art. 30	Tariffa per omissione o ritardo o infedeltà nella Denuncia	Pag. 13
Art. 31	Fatturazione	Pag. 14
Art. 32	Pagamenti e riscossione	Pag. 14
Art. 33	Conguagli, rettificazioni, compensazioni e rimborsi	Pag. 14
Art. 34	Transazione e crediti	Pag. 15
Titolo VI	Delle disposizioni finali	Pag. 15
Art. 35	Entrata in vigore	Pag. 15
Art. 36	Norme di prima attuazione per gli utenti	Pag. 15
	Allegati	Pag. 16

All.to 1	Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1b e n. 2)	Pag. 16
All.to 2	Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2)	Pag. 17
All.to 3	Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3b e n. 4b)	Pag. 18
All.to 4	Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3a e n. 4a)	Pag. 19
All.to 5	Formule per il calcolo della tariffa – utenze domestiche	Pag. 20
All.to 6	Formule per il calcolo della tariffa – utenze non domestiche	Pag. 21
All.to 7	Categorie dei costi imputati nel Piano finanziario	Pag. 22
All.to 8	Casi di esclusione (art. 7, comma 1)	Pag. 23
All.to 9	Esempio di attribuzione della categoria a utenza non domestica, ai sensi dell'art.9	Pag. 24
All.to 10	Tracciato per l'invio da parte dei Comuni, mediante supporto magnetico, dei dati relativi agli esercenti il commercio ambulante di cui all'art. 17	Pag. 24
All.to 11	Tariffa per il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di giardino	Pag. 26

Titolo I – Dell’istituzione e del fondamento della Tariffa

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le misure in caso d’inadempimento all’obbligazione di pagamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni che seguono.

- La *Tariffa* è la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani disciplinata dalle leggi vigenti.
- Il *Piano Finanziario* è il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti disciplinato dalle norme vigenti e dal presente Regolamento.
- La *Denuncia* è la denuncia originaria, o di variazione, o di cessazione, dell’occupazione o detenzione dei locali o aree disciplinata dal successivo articolo 8
- Il *Consorzio* è il CO.VA.R. 14, che è consorzio di diritto pubblico costituito tra i Comuni del Bacino di gestione dei rifiuti n. 14 (Torino Sud-Ovest) ai sensi delle leggi regionali e statali, nonché ogni altro soggetto legittimato dal Covar 14 ai rapporti con gli utenti entro i limiti definiti dalla fonte di legittimazione, sia essa derivata dall’attribuzione della qualità di concessionario, di delegato, o di ente strumentale sottoposto al controllo analogo del Covar 14. -
- *L’Ecosportello per la tariffa* è l’ufficio attivo in tutti i Comuni consorziati per i quali è stata istituita la *Tariffa*, disciplinato dal successivo articolo 14, presso il quale gli utenti presentano le *Denunce* e tutte le altre istanze, o comunicazioni, previste dal presente Regolamento;

Art. 3 – Istituzione della tariffa

1 La *Tariffa* è istituita con effetto per il territorio dei Comuni aderenti al *Consorzio* che lo abbiano deliberato in sostituzione della preesistente TARSU. La tariffa rappresenta la copertura dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche quelli indicati dall’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa si provvederà ad evidenziarlo nei piani finanziari.

2. Sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell’art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, continuano altresì ad applicarsi le norme e la tariffa di riferimento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. La *Tariffa* è approvata sulla base del *Piano Finanziario*.

4. La *Tariffa* ai sensi dello Statuto consortile è applicata dal *Consorzio* previo assenso dei Comuni espresso nella deliberazione del Consiglio Comunale. La *Tariffa* è riscossa direttamente dall’ente impositore o tramite soggetti terzi dotati dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 4 – Piano Finanziario

1. Il *Consorzio* redige e approva il *Piano Finanziario* corredato dalla relazione illustrativa secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Il *Piano Finanziario* è approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale stabilito dalle leggi vigenti. In difetto e salvo diversa disposizione di legge si applica il *Piano Finanziario* riferito all’anno precedente

3. Il *Piano Finanziario* comprende il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale a beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie.

4. Sino al termine previsto dalle leggi per la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti con la *Tariffa*, il *Piano Finanziario* indica altresì il grado attuale di copertura rispetto alla preesistente TARSU. In tale fase transitoria ciascun Comune può contribuire con propri interventi finanziari alla copertura di parte dei costi al fine di rendere gradualmente gli effetti del sistema tariffario sugli utenti. Tali interventi sono evidenziati nel *Piano Finanziario*.

4. Il *Piano Finanziario* è suddiviso in schede riferite ai singoli Comuni consorziati, ciascuna delle quali contiene il riepilogo delle voci imputabili al relativo Comune.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. La *Tariffa* è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, che producano rifiuti urbani o assimilati.

2. Si presume l'occupazione o detenzione qualora sia attivo anche uno solo dei servizi pubblici a rete essenziali (acqua, energia elettrica, gas), salvo prova contraria dell'utente.

3. Le persone conviventi e comunque coloro che usano in comune i locali o le aree sono obbligati in solido al pagamento della *Tariffa*, anche ove appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti ed anche in assenza di vincoli affettivi, di coniugio, parentela, o affinità.

Art. 6 – Superficie utile

1. Concorrono a formare la superficie di riferimento per il calcolo della *Tariffa*, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 7:

a) per i locali: tutti i vani comunque denominati, sia principali che accessori, anche se facenti parte di dipendenze separate o interrato rispetto al corpo principale del fabbricato, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità sotto il profilo urbanistico ed edilizio;

b) per le aree scoperte ad uso privato: le superfici operative destinate in via diretta, o funzionalmente collegate, all'esercizio dell'attività di utenza non domestica, con esclusione delle aree scoperte che costituiscono mero accessorio o pertinenza dei locali.

2. L'anzidetta superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. In difetto dei casi di esclusione di cui al successivo articolo 7 la *Tariffa* è dovuta per intero.

Art. 7 – Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione della *Tariffa* i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o struttura, oppure per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, oppure perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Un elenco esemplificativo e non esaustivo dei casi di esclusione ai sensi del precedente comma è contenuto nell'Allegato 8 al presente Regolamento.

3. Sono soggetti alla sola quota fissa della *Tariffa*, con esclusione della quota variabile, i seguenti locali o aree:

a) superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, si formano di regola, ma in via non esclusiva, rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti;

b) superfici per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati al servizio pubblico per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. Le circostanze di cui ai commi precedenti che fondano l'esclusione debbono essere indicate nella *Denuncia* originaria o di variazione, corredate da idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo, a pena d'inapplicabilità dell'esclusione. La prova dell'esclusione può essere fornita anche successivamente, con effetto per il futuro e senza diritto a rimborsi.

Titolo II – Delle utenze e della commisurazione della tariffa

Art. 8 – Denuncia originaria, di variazione, o cessazione

- 1.** I soggetti passivi hanno il termine di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree per la presentazione della *Denuncia*.
- 2.** L'intervenuta modificazione degli elementi indicati nella *Denuncia* originaria o in successive variazioni deve essere denunciata dal soggetto passivo entro trenta giorni dalle compiute modificazioni.
- 3.** Sempre entro trenta giorni deve essere comunicata la cessazione dall'occupazione o detenzione dei locali ed aree.
- 4.** La *Denuncia* si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale; in ogni altro caso di spedizione (es. fax, posta elettronica, corriere) nel giorno di suo ricevimento; mentre in caso di diretta presentazione è rilasciata copia della *Denuncia* datata, timbrata e controfirmata dal ricevente.
- 5.** La *Denuncia* è unica per tutti i locali occupati o detenuti dalla medesima utenza domestica o non domestica.
- 6.** La *Denuncia* originaria e le successive denunce di variazione sono valide ove contengano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo e siano presentate e sottoscritte dal soggetto passivo, sia questi uno dei coobbligati oppure il suo rappresentante legale o negoziale. Ove la *Denuncia* sia presentata da un rappresentante negoziale questi deve consegnare l'originale della procura, unendo altresì copia fotostatica del documento d'identità della persona che l'ha conferita se la firma di quest'ultima non è autenticata.
- 7.** Il *Consorzio* predispose moduli di *Denuncia* conformi al presente articolo, i quali sono messi a disposizione degli interessati presso l'*Ecosportello per la tariffa* e sul sito www.pegaso03.it.
- 8.** La *Denuncia* originaria o di variazione per le utenze domestiche deve contenere:
 - a)** l'identificazione del soggetto che la presenta e, se diverso, del soggetto passivo cui è intestata la fattura e (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
 - b)** il numero degli occupanti l'abitazione e i loro dati identificativi (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);
 - c)** i dati catastali di ciascun immobile (foglio, numero, subalterno, classe, categoria);
 - d)** l'ubicazione, superficie, destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne;
 - e)** le superfici soggette e le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi del precedente articolo 7 e allegando idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo - ivi compresa la planimetria completa dell'immobile occupato o detenuto ogniqualvolta vi siano modificazioni rispetto alle planimetrie presentate in precedenza - a pena d'inapplicabilità dell'esclusione medesima.
 - f)** la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.
 - g)** gli altri oggetti indicati dal presente Regolamento
- 9.** La *Denuncia* originaria o di variazione per le utenze non domestiche deve contenere:
 - a)** l'identificazione del soggetto che la presenta se diverso dal soggetto passivo (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - b)** l'identificazione del soggetto passivo (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, attività prevalente e attività secondarie effettivamente esercitate nei locali e nelle aree, codice ISTAT delle stesse, sede legale e unità locali), allegando idonea documentazione attestante la prevalenza dell'attività esercitata (es. certificati o visure rilasciati dalla C.C.I.A.A., autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente rilasciata dalla competente Autorità);
 - c)** i dati catastali di ciascun immobile (foglio, numero, subalterno, classe, categoria);
 - d)** l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro ripartizioni interne;
 - e)** le superfici soggette e le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi del precedente articolo 7 e allegando idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo -

ivi compresa la planimetria completa dell'immobile occupato o detenuto ogniqualvolta vi siano modificazioni rispetto alle planimetrie presentate in precedenza - a pena d'inapplicabilità dell'esclusione medesima.

f) la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

g) gli altri oggetti indicati dal presente Regolamento.

Art. 9 – Suddivisione in fasce e categorie

1. Le utenze sono suddivise nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Sino a quando sarà vigente il sistema presuntivo di determinazione della *Tariffa* le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise nelle categorie di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Regolamento, in funzione del numero di persone che le compongono, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti.

3. Sino a quando sarà vigente il sistema presuntivo di determinazione della *Tariffa* le utenze non domestiche sono ulteriormente suddivise nelle categorie di cui agli Allegati 3 e 4 al presente Regolamento, in funzione del tipo di attività esercitata, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti.

Art. 10 – Determinazione delle tariffe

1. Il *Consorzio* fissa i criteri di riparto tra utenze domestiche e non domestiche dell'insieme dei costi da coprire con la *Tariffa* utilizzando criteri razionali, fondati sull'entità del servizio reso rispettivamente alle due fasce di utenza, inoltre assicurando alle utenze domestiche agevolazioni correlate ai risultati della raccolta differenziata raggiunti, attraverso l'abbattimento della quota variabile della *Tariffa* ai sensi del successivo articolo 24.

2. Il *Consorzio* sulla base del *Piano Finanziario* determina le tariffe secondo il metodo di calcolo indicato agli Allegati 5 e 6 al presente Regolamento

3. La *Tariffa* dovuta annualmente da ogni utenza si compone di una quota fissa e di una quota variabile. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile sono indicate nell'Allegato 7 al presente Regolamento.

4. La quota fissa della *Tariffa* è commisurata proporzionalmente ai costi fissi addebitabili alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche, secondo quanto indicato, rispettivamente, agli Allegati 5 lett. A) e 6 lett. A).

5. La quota variabile della *Tariffa* è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza Sino a quando sarà vigente il sistema presuntivo di determinazione della *Tariffa*, tale quantità è determinata, in via presuntiva, prendendo a riferimento per le utenze domestiche lo specifico coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per numero di componenti il nucleo familiare (Allegati 1, 2 e 5, lett. B), e per le utenze non domestiche lo specifico coefficiente di produttività potenziale annua per superficie tariffabile indicato per ogni destinazione d'uso (Allegati 3, 4 e 6, lett. B).

6. Le tariffe sono determinate per ciascun Comune consorziato a copertura dei costi riferiti al medesimo Comune indicati nella relativa scheda del *Piano Finanziario*.

7. I criteri tariffari e le tariffe sono approvati dal *Consorzio* entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale stabilito dalle leggi vigenti. In difetto e salvo diversa disposizione di legge si applicano i criteri tariffari e le tariffe riferiti all'anno precedente.

Art. 11 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze domestiche residenti

1. Per il calcolo della *Tariffa* di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella *Denuncia*, salvo le disposizioni che seguono.

2. I soggetti passivi non sono tenuti a denunciare le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare qualora le stesse si riferiscano a persone residenti nel Comune. Tali variazioni anche se non denunciate sono acquisite d'ufficio, e la *Tariffa* è adeguata a decorrere dalla data in cui si verifica la variazione.

3. I soggetti passivi sono tenuti a denunciare le variazioni del numero degli occupanti nel caso di aggiunta temporanea di una o più persone che dimorino nei locali per almeno centottanta giorni consecutivi, senza che ciò determini variazioni della composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe demografica. In tal caso la *Denuncia* deve essere presentata allo scadere dei centottanta giorni di dimora temporanea, ed ha effetto dal giorno in cui si è verificata la variazione e sino a diversa *Denuncia*.

4. Dal numero degli occupanti sono escluse, previa autocertificazione effettuata nelle modalità di legge, le persone che si assentino per oltre centottanta giorni consecutivi per cause di forza maggiore (es. servizio di leva, lungodegenza in ospedale o casa di cura, affido familiare, studio), o per residenza temporanea all'estero, ovvero ogni qualvolta non sia possibile trasferire la residenza anagrafica nel luogo della nuova dimora, sempreché tali circostanze siano oggetto di *Denuncia* nelle forme e nei termini di cui al precedente articolo 8.

5. I soggetti passivi non residenti nel Comune sono tenuti a denunciare il numero degli occupanti effettivi nelle forme e nei termini di cui al precedente articolo 8. In difetto si attribuisce d'ufficio all'utenza un numero di occupanti presunto pari a tre, fatte salve le verifiche d'ufficio e l'applicazione della *Tariffa* per i casi di omessa, infedele, o tardiva *Denuncia*.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la *Tariffa* è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 12 – Attribuzione delle categorie alle utenze non domestiche

1. Per la classificazione delle utenze non domestiche nelle categorie di cui agli Allegati 3 e 4 al presente Regolamento si fa riferimento all'attività effettivamente svolta nei locali e nelle aree denunciate dal soggetto passivo ai sensi del precedente articolo 8, o comunque risultante dal codice dell'attività economica derivante dall'applicazione della tabella redatta dall'Istituto Nazionale di Statistica desunto da certificati o visure della C.C.I.A.A. o dell'Agenzia delle Entrate, fatte salve le verifiche d'ufficio.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente. Un'esemplificazione di attribuzione della categoria prevalente all'utenza non domestica è riportato all'Allegato 9 al presente Regolamento.

3. Il soggetto passivo può chiedere che i locali e le aree siano ammessi a una categoria diversa tra quelle previste, in ragione della specifica destinazione dei locali e delle aree e della quantità di rifiuti effettivamente prodotta annualmente, presentando apposita istanza supportata da idonea documentazione atta a dimostrare la reale quantità di rifiuti prodotti annualmente. La modificazione della categoria è rimessa al giudizio insindacabile del Consorzio, che può eseguire le opportune verifiche o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti. La nuova classificazione ha effetto dal giorno in cui è stata presentata l'istanza.

Art. 13 – Obbligo di pagamento della tariffa

1. Il debito *Tariffario* sorge contestualmente all'occupazione o alla detenzione, a qualsiasi titolo avvenga, di locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, che producano rifiuti urbani o assimilati e perdura sino al giorno alla data di cessazione dell'occupazione o della detenzione.

2. Le variazioni che incidono sulla commisurazione della *Tariffa* e la cessazione dell'utenza sono computate dal giorno in cui si sono verificate, se comunicate nelle forme e nei termini prescritti dal presente Regolamento, ovvero in difetto dal giorno di comunicazione, salvo che l'utente fornisca la prova della data anteriore dell'avvenuta variazione o cessazione, nel qual caso la stessa è computata dal giorno in cui si è verificata. Resta fermo quanto disposto per i casi di esclusione dal precedente articolo 7, comma 4, nonché l'applicazione della *Tariffa* per i casi di omessa, infedele, o tardiva *Denuncia*.

3. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono applicate dal giorno dell'evento che ne dà diritto, se questo è comunicato nelle forme e nei termini prescritti dal Regolamento, ovvero in difetto dal giorno di successiva comunicazione dell'evento

Art. 14 – Ecosportello per la tariffa

- 1.** Il *Consorzio* garantisce un servizio di sportello destinato alle utenze domestiche e non domestiche, denominato *Ecosportello per la tariffa*, che è attivo in tutti i Comuni consorziati per i quali è stata istituita la *Tariffa*.
- 2.** L'ubicazione dell'*Ecosportello per la tariffa*, l'orario di apertura e il numero di persone addette ai rapporti con l'utenza sono oggetto di specifico accordo tra il *Consorzio* ed i Comuni interessati e sono soggetti ad adeguata pubblicità, anche tramite l'affissione di manifesti, o l'invio di opuscoli informativi, o altre forme di comunicazione (es. sulla fattura o sul sito www.pegaso03.it o www.covar14.it).
- 3.** Presso l'*Ecosportello per la tariffa* gli utenti presentano le *Denunce* e tutte le altre le altre istanze o comunicazioni previste dal presente Regolamento, inoltre hanno diritto di ottenere informazioni e chiarimenti sul contenuto di fatture, avvisi di pagamento o intimazioni di pagamento e sulle modalità di versamento, nonché di fornire chiarimenti ove rilevino dalla fattura eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente. Possono altresì ottenere copia delle fatture con i relativi MAV di pagamento, nonché prendere visione del presente Regolamento, oppure ottenerne copia attraverso la consultazione del sito internet o presso la sede consortile.
- 4.** Presso l'*Ecosportello per la tariffa* sono gratuitamente a disposizione degli utenti, oltre ai moduli di *Denuncia*, altresì i moduli per la presentazione di tutte le altre istanze previste dal presente Regolamento, ivi comprese le istanze di riduzione, di rimborso, di richiesta di copia degli atti consortili relativi alla *Tariffa*.
- 5.** All'atto della presentazione di denunce, istanze, o comunicazioni, l'*Ecosportello per la tariffa* rilascia all'utente una copia della stessa apponendovi la dichiarazione di ricevuta indicante la data di ricevimento, il timbro e la firma o la sigla dell'addetto che la emette.

Titolo III – Dei casi particolari

Art. 15 – Condizioni d'uso particolari

- 1.** Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la *Denuncia* per i locali e le aree di uso comune ed a corrispondere la relativa *Tariffa*.
- 2.** Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale la *Tariffa* è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 3.** Per le parti di edifici in comproprietà condominiale l'obbligo di *Denuncia* e di pagamento della *Tariffa* è a carico di chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

Art. 16 – Utenze non stabilmente attive

- 1.** Per utenze non stabilmente attive (art. 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) si intendono quelle previste dal presente articolo, secondo la disciplina che segue.
- 2.** È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare residente nel Comune, sempreché la stessa sia utilizzata nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dal nucleo familiare iscritto come soggetto passivo della *Tariffa*, e tale destinazione sia specificata nella *Denuncia* originaria o di variazione, unendo la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputa all'utenza domestica la sola quota fissa della *Tariffa*, calcolata associando all'immobile il numero di persone che compongono il nucleo familiare.
- 3.** È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare non residente nel Comune, sempreché la stessa sia utilizzata nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dal nucleo familiare iscritto come soggetto passivo della *Tariffa*, e tale destinazione sia specificata nella *Denuncia* originaria o di variazione, unendo l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo e degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputano all'utenza sia la quota fissa sia la quota variabile, calcolate associando all'immobile il numero di persone stabilito ai sensi del precedente articolo 11, comma 5, e applicando una riduzione del 30% della quota variabile.
- 4.** È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero, sempreché il soggetto passivo dichiarati nella *Denuncia* originaria o di variazione di non dimorare per più di trenta giorni l'anno nell'abitazione a disposizione, unendo la dichiarazione di non voler cedere

l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputa all'utenza la sola quota fissa della *Tariffa*.

5. Sono utenze non domestiche non stabilmente attive i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibiti ad attività stagionale, o a uso non continuativo, sempreché utilizzati nel corso dell'anno per un periodo complessivamente non superiore a centottantacinque giorni, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e tali circostanze siano specificate nella *Denuncia* originaria o di variazione. In tal caso si applica la *Tariffa* della categoria corrispondente con una riduzione del 50% della quota variabile.

6. Restano salvi in tutti i casi i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dall'utente.

Art. 17 – Casi atipi di utenza non stabilmente attive

- 1.** Ulteriori casi di utenza non stabilmente attiva possono essere riconosciuti dal *Consorzio*, previa presentazione di istanza dell'interessato corredato dalla documentazione necessaria. In tal caso la *Tariffa* è determinata applicando, per le utenze domestiche, la disciplina più affine tra quelle dei commi da 2 a 4 del precedente articolo.
- 2.** In difetto trova applicazione la disciplina di cui al precedente articolo comma 2, e per le utenze non domestiche la disciplina di cui al precedente articolo comma 5.

Art. 18 – Mercati e commercio ambulante

1. La *Tariffa* per le utenze non domestiche esercenti il commercio ambulante, con attribuzione di posto fisso oppure senza attribuzione di posto fisso (ambulanti occasionali o spuntisti) ai sensi del relativo regolamento comunale, è commisurata su base annua in proporzione agli effettivi giorni di presenza al mercato, ai coefficienti di produttività annua individuati agli Allegati 3 e 4 al presente Regolamento, nonché alla superficie tariffabile assegnata, secondo le modalità di calcolo indicate all'Allegato 6 al presente Regolamento.

2. I Comuni inviano al Consorzio entro il 31 dicembre di ogni anno il tracciato di cui all'allegato 10 al presente Regolamento al fine di acquisire, l'elenco degli esercenti il commercio ambulante con posto fisso e di quelli occasionali o spuntisti, il tipo di beni commercializzati per la definizione della relativa categoria (Allegati 3 e 4), le superfici associate a ciascuno di essi e le frequenze di occupazione nel corso dell'anno.

Art. 19 – Manifestazioni ed eventi

1. Per le manifestazioni e gli eventi istituzionalizzati, che cioè si svolgono ogni anno, gli oneri dei servizi di gestione dei rifiuti sono ricompresi nei costi generali imputati nel *Piano Finanziario*.

2. Per le manifestazioni e gli eventi occasionali il soggetto responsabile della loro organizzazione chiede al *Consorzio*, con un preavviso di almeno venti giorni, il tipo di servizio necessario per far fronte al conferimento straordinario di rifiuti. Sulla base del servizio esperito il *Consorzio* determina l'importo della *Tariffa* da corrispondere, sulla base di apposito prezzario approvato ai sensi dei precedenti articoli 4 e 10

Art. 20 – Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi delle leggi vigenti a decorrere dall'anno 2008 il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti dovuto dalle istituzioni scolastiche è rapportato al numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento, ed è corrisposto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ai Comuni, in qualità di titolari del servizio, i quali provvedono a trasferire le relative somme al *Consorzio* in qualità di gestore del servizio.

Art. 21 – Rifiuti biodegradabili di giardino

1. A decorrere dall'anno 2009 nei Comuni di cui all'allegato 11 al presente Regolamento è avviata in via sperimentale la ripartizione dei costi del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di giardino conferiti tramite cassonetti (es. sfalci dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche,

residui di ortaggi) sui soli utenti del servizio medesimo, secondo gli importi di cui al citato allegato 11.

2. Resta ferma per i soggetti non aderenti al servizio la possibilità di conferimento diretto dei rifiuti di cui al presente articolo presso i centri di raccolta siti nel territorio comunale senza ulteriore addebito di costi.

Art. 22 – Rifiuti ingombranti

1. A decorrere dall'anno 2009 per Comuni richiedenti potrà essere avviata in via sperimentale la ripartizione dei costi del servizio di raccolta rifiuti ingombranti (potature ed altri rifiuti biodegradabili da giardino purché provenienti da civili abitazioni che, per loro natura o dimensioni, non possono essere inseriti nei cassonetti) mediante l'impiego di apposita attrezzatura denominata "ragno" sui soli utenti del servizio medesimo.

2. Resta ferma per i soggetti non aderenti al servizio la possibilità di conferimento diretto dei rifiuti di cui al presente articolo presso i centri di raccolta siti nel territorio comunale senza ulteriore addebito di costi

Titolo IV – Delle riduzioni e delle agevolazioni

Art. 23 – Riduzione per recupero in proprio di rifiuti assimilati

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani da esse prodotti, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della *Tariffa* in misura pari alle percentuali di seguito indicate:

a) 15 %, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

b) 30 %, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

c) 50 %, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

d) 70 % nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente di riferimento (Kd) all'intera superficie imponibile.

3. La riduzione è applicata su istanza dell'interessato, da presentarsi per ciascun anno entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo, corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno, ivi compresa l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, a pena di decadenza dal diritto alla riduzione.

Art. 24 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Possono fruire di una riduzione del 20% della quota variabile della *Tariffa* le utenze domestiche che attuino il recupero tramite compostaggio domestico della frazione organica, dei rifiuti biodegradabili da giardino, delle potature, della segatura, dei trucioli e dei frammenti di legno non trattato e del sughero, in ogni caso con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica ed utilizzando idonea attrezzatura nel rispetto delle norme tecniche previste dal *Consorzio* e dei vigenti regolamenti sulla gestione dei rifiuti.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo spettano ove non sussistano inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, la cui valutazione spetta al *Consorzio*.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta dell'interessato dell'idonea attrezzatura di cui al comma 1. L'utente è tenuto a comunicare entro trenta giorni il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, salvo in difetto il recupero delle somme dovute.

"4. Al fine di incentivare il recupero tramite compostaggio domestico viene introdotto in via sperimentale per l'anno 2009 la riduzione della quota variabile della *Tariffa* è del 35 % relativamente alle sole utenze domestiche che attuino il recupero di cui al comma 1 dei Comuni ove sussistono idoneità peculiari allo svolgimento di tale pratica e che ne facciano espressa richiesta. La riduzione è reiterata anche negli anni successivi salvo che non intervenga la relativa abrogazione."

Art. 25 – Agevolazioni per raccolta differenziata

- 1.** Il *Consorzio* ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la distribuzione tra le utenze domestiche dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi.
- 2.** L'ammontare totale dei contributi CONAI ascritti a un dato Comune è rapportato alla quota variabile della *Tariffa* imputata alle utenze domestiche del medesimo Comune, determinando in tal modo la percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile di ciascuna utenza domestica. L'agevolazione è attribuita nella fattura con un importo evidenziato separatamente in detrazione dal totale dovuto.

Art. 26 – Dilazioni di pagamento nella fase di riscossione volontaria

- 1.** Gli utenti hanno diritto ad una dilazione del pagamento delle somme indicate nell'avviso bonario o nell'avviso di accertamento nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali, ovvero di crisi economica in cui versì l'utenza non domestica, ovvero ove vi sia stato un incremento della *Tariffa* eccedente il 200% dell'annualità precedente a parità di presupposto impositivo.
- 2.** La dilazione è ammessa, previa iscrizione del debito nei ruoli straordinari ai sensi dell'art. 11, comma 2 del DPR 602/1973, soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 60,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
- 3.** Per debiti complessivamente superiori ad € 50.000,00 la dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
- 4.** Il periodo di dilazione non può eccedere sei mesi per ciascun avviso, e diciotto mesi complessivi sull'importo totale. Ciascuna rata scade l'ultimo giorno di ogni mese di dilazione.
- 5.** L'istanza di dilazione è presentata prima dell'avvio della procedura esecutiva ed allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo diritto.
- 6.** L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera raccomandata a/r, da restituirsi firmata per accettazione dall'utente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
- 7.** Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile e al D.M. 12 dicembre 2007. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a € 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio individuate dal *Consorzio*.
- 8.** Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.

Art. 27 – Esenzione o riduzione dalla Tariffa con sostituzione nel pagamento

- 1.** I Comuni o loro forme associative che, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali o assistenziali, intendano sostituirsi in tutto o in parte alle utenze domestiche o non domestiche nel pagamento della *Tariffa* trasmettono al *Consorzio* l'atto deliberativo recante l'individuazione dei beneficiari e il relativo impegno di spesa.
- 2.** La sostituzione ha effetto per l'anno successivo rispetto a quello della trasmissione di cui al comma che precede, sempreché quest'ultima avvenga entro il 30 novembre dell'anno in corso.
- 3.** Ai soli fini dell'elaborazione dell'acconto e salvo diversa indicazione da parte del Comune sono ritenuti beneficiari della sostituzione gli utenti che ne hanno fruito nell'anno precedente e per la stessa percentuale già applicata.

Titolo V – Del controllo e della riscossione

Art. 28 – Verifiche e controlli

1. Il *Consorzio* svolge tutte le attività necessarie all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della *Tariffa* ed al controllo dei dati dichiarati dagli utenti, nelle forme previste dal presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. A tal fine il *Consorzio* può chiedere agli utenti l'esibizione di documenti utili ad accertare le superfici occupate e le loro destinazioni d'uso, ivi compresi i contratti di locazione e affitto, nonché le planimetrie catastali. Può chiedere notizie relative ai presupposti di applicazione della *Tariffa* agli occupanti, detentori, o proprietari dei locali e delle aree, invitando altresì gli stessi a comparire personalmente per fornire chiarimenti. Può inviare appositi questionari da restituire debitamente compilati e sottoscritti, nonché effettuare nei locali sopralluoghi concordati con l'utenza, al fine di verificare le superfici, le loro destinazioni d'uso e le eventuali esclusioni.

3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove le stesse comportino l'applicazione della *Tariffa* a nuovi utenti o la modificazione della *Tariffa* applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro trenta giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per accettazione.

4. L'utente che riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza, o di altro impedimento alla diretta rilevazione, è ammesso il ricorso alle presunzioni semplici a norma degli art. 2727 e 2729 del codice civile.

Art. 29 – Collaborazione dei Comuni consorziati

1. Il *Consorzio* si avvale della collaborazione dei Comuni consorziati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al fine di acquisire dagli stessi le variazioni relative a nascita, decesso, residenza e domicilio, emigrazione e immigrazione, agibilità, licenze all'esercizio di attività, cessioni di fabbricati, visure catastali, elaborati planimetrici ed ogni altro dato utile all'applicazione o riscossione della *Tariffa*.

2. Nella lotta contro l'evasione è facoltà del *Consorzio* acquisire da enti pubblici anche economici, ovvero dai soggetti gestori di pubblici servizi (acqua, energia elettrica, gas, ecc.), i dati utili all'applicazione o riscossione della *Tariffa*, ivi compresi i dati relativi agli allacciamenti delle utenze.

3. Al fine di perseguire il medesimo obiettivo il *Consorzio* può stipulare con i Comuni consorziati apposite convenzioni che prevedano l'erogazione di incentivi economici commisurati ai risultati ottenuti anche a favore del personale coinvolto nelle procedure anti-evasione. Il finanziamento degli incentivi sarà coperto esclusivamente dalle maggiori ed eventuali somme incassate per i casi di omessa, ritardata o infedele denuncia disciplinati all'art. 30 del presente Regolamento.

Art. 30 – Sanzioni

1. In caso di **infedele Denuncia d'inizio del possesso o della detenzione di locale o di area**, viene applicata una maggiorazione del 30% calcolata sulla maggiore tariffa dovuta sino al primo avviso bonario utile.

3. In caso di **tardiva Denuncia d'inizio del possesso o della detenzione di locale o di area**, viene applicata:

- a) una maggiorazione del 15%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino al primo avviso bonario utile, se la tardiva denuncia perviene entro un anno dai termini di cui all'art. 8;
- b) una maggiorazione del 30%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino al primo avviso bonario utile, se la tardiva denuncia perviene oltre un anno dai termini di cui all'art. 8.

4. In caso di **omessa o infedele Denuncia delle variazioni** nelle condizioni di assoggettamento alla tariffa, che comportino **un maggiore importo della tariffa**, viene applicata una maggiorazione del 30% calcolata sul maggiore importo della tariffa dovuta sino al primo avviso bonario utile.

5. In caso di **tardiva denuncia delle variazioni** nelle condizioni di assoggettamento alla tariffa, che comportino **un maggiore importo della tariffa** viene applicata:

- c) una maggiorazione del 15%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino al primo avviso bonario utile, se la tardiva denuncia perviene entro un anno dai termini di cui all'art. 8;

- d) una maggiorazione del 30%, calcolata sulla tariffa totale dovuta sino al primo avviso bonario utile, ove la tardiva denuncia pervenga oltre un anno dai termini di cui all'art. 8.
6. Oltre alle maggiorazioni di cui ai commi precedenti, sono sempre applicati gli **interessi legali** dalla data in cui la tariffa o il maggiore importo della tariffa sono dovuti.
7. Nel caso di **tardiva Denuncia delle variazioni** nelle condizioni di assoggettamento alla tariffa, che comportino un **minore importo della tariffa dovuta**, pervenuta oltre un anno dal verificarsi di dette variazioni, verranno computate le variazioni dal giorno in cui sono state comunicate dall'utente, senza disporre rimborsi.
8. **Gli utenti** che hanno beneficiato di una riduzione della tariffa ai sensi dell'art. 23 e **che non provvedono a comunicare il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle riduzioni concesse**, sono soggetti, oltre al recupero delle somme dovute, all'applicazione di una maggiorazione sulla tariffa dovuta pari al 100% della riduzione di cui hanno beneficiato indebitamente oltre agli interessi legali.
9. Per le violazioni al presente Regolamento, non già sanzionate da altre disposizioni dello stesso o dalla legislazione vigente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. 267/2000, secondo la disciplina prevista dalla L. 689/1989.
10. Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascuna violazione.

Art. 31 – Avviso bonario

1. Le modalità e la periodicità dell'emissione degli avvisi di pagamento della *Tariffa* sono definite dal *Conorzio*, fermo restando che l'ammontare annuo della *Tariffa* è suddiviso in due avvisi, di acconto e di saldo, ciascuno pagabile in almeno due rate.
2. . Non si emettono avvisi bonari in acconto e si procede alla richiesta di pagamento in unica soluzione ove il relativo importo è inferiore ad €50,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 150,00 lordi per le utenze non domestiche.
3. Gli avvisi bonari d'importo inferiore a € 60,00 non sono suddivisi in rate.
4. Gli avvisi sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

Art. 32– Pagamenti e riscossione

1. Il pagamento delle somme riportate negli avvisi bonari deve essere effettuato entro il termine e con le modalità in essi indicati.
2. In caso di omesso o parziale pagamento nei termini verrà inoltrato, a mezzo di raccomandata a/r, avviso di accertamento delle somme dovute, intimando all'utente il pagamento entro la data ivi indicata. E' facoltà dell'ente impositore, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 32, comma 3 lettera a) e b) del D.lgs 46 del 26 febbraio 1999 e ricorra un preminente interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al suo organo esecutivo, di procedere alla riscossione spontanea della *Tariffa* mediante ruolo.
3. Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso di accertamento verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare, o comunque pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito.
5. Qualora il pagamento della *Tariffa* pervenga oltre il termine indicato nell'avviso di accertamento, gli ulteriori costi sostenuti per l'avvio della procedura di riscossione coattiva saranno automaticamente addebitati nel primo avviso di pagamento utile.

Art. 33 – Conguagli, rettificazioni, compensazioni e rimborsi

1. Le modificazioni delle caratteristiche dell'utenza che ai sensi del presente Regolamento comportino variazioni della *Tariffa* in corso d'anno sono conteggiate nel primo avviso di pagamento utile successivo, riferito all'anno della variazione, mediante conguaglio compensativo.
2. L'utente che rilevi nell'avviso di pagamento eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari al *Consorzio*. La correzione degli eventuali errori avviene d'ufficio.
3. Ogni istanza di rimborso deve essere motivata e ad essa deve essere allegata copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
4. Nei casi di errore, duplicazione, o eccedenza dell'importo iscritto nell'avviso di pagamento rispetto a quanto dovuto, verrà emesso il documento di rettifica o di annullamento a seconda dei casi. Se l'importo eccedente è già stato versato dall'utente, verrà disposto il rimborso entro centottanta giorni dalla data in cui l'eccedenza è stata rilevata

Art. 34 – Transazione e crediti

1. Il *Consorzio* può disporre transazioni su crediti esclusivamente nei casi di timore fondato d'incerta riscossione.

Titolo VI – Delle disposizioni finali

Art. 35 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi e nei termini di legge, entra in vigore ai sensi di legge il primo gennaio dell'anno di approvazione.
2. La *Tariffa* per gli anni precedenti resta disciplinata dai regolamenti vigenti per quegli anni

Art. 36 – Norme di prima attuazione per gli utenti

1. Il Comune, o su sua richiesta il *Consorzio*, provvede a dare adeguata pubblicità agli utenti - anche tramite l'affissione di manifesti, o l'invio di opuscoli informativi, o altre forme di comunicazione - delle norme del Regolamento che prevedono adempimenti degli utenti.
2. Sino a sei mesi successivi alla data di approvazione del presente Regolamento gli utenti possono presentare le integrazioni necessarie ad adeguare alle sue norme le denunce o comunicazioni in precedenza rese al Comune in materia di *Tariffa* o di TARSU
3. In difetto di adeguamento nei termini permangono efficaci le denunce e le comunicazioni in precedenza rese, fermi restando gli obblighi, gli oneri e le sanzioni imposti dal presente Regolamento.
4. In tal caso si applica la disciplina del presente Regolamento sugli effetti della mancata indicazione nella *Denuncia* delle cause di esclusione dal pagamento della *Tariffa*.

Art. 37 - Rapporti tra Comuni e Consorzio

1. I Comuni che effettuano il passaggio a *Tariffa* trasmettono al *Consorzio*, in tempo utile per la fatturazione e comunque entro il termine indicato dal *Consorzio*, tutti gli elementi necessari per la commisurazione della *Tariffa*.

Allegati

Allegato 1 - Categorie delle utenze domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1b e n. 2)

Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile	
	ka	kb	
		minimo	massimo
1	0,84	0,60	1,00
2	0,98	1,40	1,80
3	1,08	1,80	2,00
4	1,16	2,20	3,00
5	1,24	2,90	3,60
6 o più	1,30	3,40	4,10

Allegato 2 - Categorie delle utenze domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2)

Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile	
	ka	kb	
		minimo	massimo
1	0,80	0,60	1,00
2	0,94	1,40	1,80
3	1,05	1,80	2,30
4	1,14	2,20	3,00
5	1,23	2,90	3,60
6 o più	1,30	3,40	4,10

Allegato 3 - Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3b e n. 4b)

Attività per comuni con popolazione fino a 5000 abitanti					
N.	Descrizione	Parte fissa		Parte variabile	
		kc		kd	
		min.	max	min.	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,72	1,04	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45

Allegato 4 - Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3a e n. 4a)

Attività per comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti					
N.	Descrizione	Parte fissa		Parte variabile	
		kc		kd	
		min.	max.	min.	max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

Allegato 5 - Formule per il calcolo della tariffa - utenze domestiche

A. Formule per il calcolo della quota fissa - utenze domestiche

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m²);

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum n Stot (n) \cdot Ka (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

B. Formule per il calcolo della parte variabile - utenze domestiche

$$TVd = Quv \cdot Kb (n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \sum n N(n) \cdot Kb (n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

B.1 Calcolo della percentuale di riduzione per raccolta differenziata - utenze domestiche

Riduzione = (Totale contributi CONAI ascriviti a un dato Comune / Parte variabile ascrivita alle utenze domestiche di un dato Comune) x 100

Allegato 6 - Formule per il calcolo della tariffa - utenze non domestiche

A. Formule per il calcolo della parte fissa - utenze non domestiche

$$TFnd (ap, Sap) = Qapf \cdot Sap (ap) \cdot Kc (ap)$$

dove:

TFnd (ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap;
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;
Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$$Qapf = Ctapf / \Sigma ap \quad Stot \quad (ap) \cdot Kc (ap);$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;
Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

B. Formule per il calcolo della parte variabile - utenze non domestiche

$$Tvnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap (ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

Tvnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap ;
Cu = Costo unitario (€/m²). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;
Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Allegato 7 - Categorie dei costi imputati nel Piano finanziario

Costi	Denominazione dei costi	Tipo di costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	<u>fissi/variabili</u>
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	<u>fissi/variabili</u>
CTS	Costi di trattamento e smaltimento	variabili
AC	Altri costi	fissi
CGD	COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro-plastica-lattine	<u>fissi/variabili</u>
	Costi di raccolta carta e cartone	<u>fissi/variabili</u>
	Costi di raccolta umido	<u>fissi/variabili</u>
	Costi di raccolta vegetale	<u>fissi/variabili</u>
	Costi di raccolta vetro-lattine	<u>fissi/variabili</u>
	Costi di raccolta pile e farmaci	<u>fissi/variabili</u>
	Costi di raccolta tramite ecocentro	<u>fissi/variabili</u>
CTR	Costi di trattamento e recupero vetro-plastica-lattine	variabili
	Costi di trattamento e recupero carta e cartone	variabili
	Costi di trattamento e recupero umido	variabili
	Costi di trattamento vegetale	variabili
	Costi di trattamento beni durevoli	variabili
	Costi di trattamento e recupero ferro	variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	fissi
CGG	Costi generali di gestione	fissi
CCD	Costi comuni diversi	fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE:	
AMMn	Ammortamenti	fissi
ACCn	Accantonamenti	fissi
Rn	Remunerazione del capitale	fissi

Allegato 8 - Casi di esclusione (art. 7, comma 1)

In via esemplificativa rientrano nell'esclusione di cui all'art. 7, comma 1:

- a)** i fabbricati inagibili o inabilitabili e di fatto non abitati, limitatamente al periodo di effettiva mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono formare oggetto di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- b)** le unità immobiliari per le quali sono stati autorizzati interventi di restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, sempreché di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e comunque non oltre la data, anteriore alla scadenza del provvedimento, di inizio dell'utilizzo;
- c)** le unità immobiliari, destinabili a civile abitazione o all'attività di un'utenza non domestica, non utilizzabili in quanto non allacciate ad alcuno dei servizi pubblici a rete essenziali e non dotate di tali servizi (acqua, energia elettrica, gas);
- d)** i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, sempreché non soggetti a manutenzione e di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- e)** i locali di unità immobiliari aventi altezza inferiore a metri 1,50;
- f)** i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, ove non si abbia di regola presenza umana.
- g)** le superfici o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali e per stabile destinazione d'uso, ovvero per norma di legge, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- h)** le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze domestiche;
- i)** le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze non domestiche, purché non destinate in via diretta o comunque funzionalmente collegate all'attività esercitata dall'utenza non domestica;
- l)** i locali, ad eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
- m)** la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- n)** le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
- o)** le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiana, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica.

Allegato 9 - Esempio di attribuzione della categoria a utenza non domestica, ai sensi dell'art.9

Comune con più di 5.000 abitanti, utenza con superfici destinate all'attività prevalente (ex allegato 4) pari a "21 - Attività industriali con capannoni di produzione", che abbia pure superfici destinate specificamente a uffici, mensa, magazzino: in tale caso, la categoria da attribuire all'utenza, ai fini del calcolo della tariffa, è quella coincidente con l'attività prevalente ovvero la categoria

Allegato 10 - Tracciato per l'invio da parte dei Comuni, mediante supporto magnetico, dei dati relativi agli esercenti il commercio ambulante di cui all'art. 17

NOME	COGNOME/ RAGIONE SOCIALE	DITTA	MERCATO	CATEGORIA TARIFFARIA	M.Q.	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA	C.F.	P.I.V.A.	COMUNE DI RESIDENZA	VIA	NUMERO CIVICO	EST. NUM. NUMERO CIVICO.	C.A.P.	DATA INIZIO	DATA FINE	GIORNI

Allegato 11 - Tariffa per il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di giardino

Ai sensi dell'art. 24 i corrispettivi di erogazione dei servizi che verranno addebitati in fattura ai soli utenti possessori dei cassonetti adibiti alla raccolta del verde per i Comuni aderenti i costi del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti biodegradabili di giardino sono quantificati come segue. Gli importi indicati sono da intendersi espressi in Euro, annuali, al netto di I.V.A. (10% dell'imponibile) e del Tributo di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (5% dell'imponibile), in relazione alla tipologia di cassonetto erogato.

Tali corrispettivi sono soggetti a revisione dei prezzi con cadenza annuale effettuata secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo.

Comune	Tipologia di cassonetto erogato	Importo €/anno
BEINASCO	cassonetto da 240 l	€ 50,00
	cassonetto da 360 l	€ 56,00
	cassonetto da 660 l	€ 131,00
	cassonetto da 1100 l	€ 131,00
CARIGNANO	cassonetto da 240 l	€ 54,00
	cassonetto da 360 l	€ 62,00
	cassonetto da 660 l	€ 143,00
	cassonetto da 1100 l	€ 167,00
PIOBESI TORINESE	cassonetto da 240 l	€ 60,00
	cassonetto da 360 l	€ 71,00